



## **Delibera della Giunta Regionale n. 328 del 05/06/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 7 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Oggetto dell'Atto:

DM 13 FEBBRAIO 2018 "MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA (WELL ET AL.) NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA" - APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EMERGENZA PER LA GESTIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA IN ITALIA E COSTITUZIONE DELL'UNITA' DI CRISI REGIONALE.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che:**

- a) con la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 8 maggio 2000 e ss.mm.ii sono state adottate le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità,
- b) con Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e ss.mm.ii è stata disposta l' Attuazione della Direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,
- c) con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 e ss.mm.ii, sono state adottate le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.),
- d) con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 febbraio 2016 sono state definite le aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana,
- e) con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 7 dicembre 2016 con i relativi allegati, sono state approvate le Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana,
- f) con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13 febbraio 2018 con i relativi allegati, pubblicato in GU n. 80 del 6/4/2018, sono state approvate le Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana ed è stato abrogato il DM del 7 dicembre 2016;

**RILEVATO che:**

- a) il DM del 13 febbraio 2018, di modifica ed abrogazione del DM del 7 dicembre 2016, stabilisce le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana, la cui lotta è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, ed approva il Piano nazionale di emergenza, di cui all'Allegato IV dello stesso decreto,
- b) all'art. 5 del succitato decreto è previsto che il Piano nazionale di emergenza, predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera i) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, individua le azioni da intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza, sospetta o confermata, dell'organismo specificato, stabilisce il ruolo e le responsabilità degli organismi coinvolti in tali azioni e del Servizio Fitosanitario Centrale,
- c) al paragrafo 5.4 dell'allegato IV del DM del 13 febbraio 2018, è definito il ruolo dei Servizi Fitosanitari Regionali ed è previsto che, ogni Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di emergenza, predispone e notifica al Comitato Fitosanitario Nazionale il Piano regionale di attuazione, comprensivo dell'individuazione dell'Unità di crisi, con l'indicazione dei soggetti da coinvolgere (Organizzazioni professionali, Associazioni produttori, Amministrazioni locali, Associazioni ambientaliste, ecc.), e del Piano di Sorveglianza;

**VISTO** il Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia (All 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto dall'Ufficio Centrale Fitosanitario regionale della Campania (UOD 50.07.07) ai sensi del DM 7 dicembre 2016 e successivo DM del 13 febbraio 2018;

CONSIDERATO il suddetto Piano, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, prevede la gestione dell'emergenza di crisi per la gestione dell'emergenza ; PARTE I Atti della Regione con l'indicazione dei soggetti che ne fanno parte, e definisce il Piano di Sorveglianza del territorio, così come indicato al paragrafo 5.4 dell'allegato IV al DM del 13 febbraio 2018 del MIPAAF, lettera e), punto I e II;

**CONSIDERATO** che i soggetti coinvolti e indicati a far parte della richiamata Unità di crisi per la gestione dell'emergenza, per quanto già previsto dal DM del 7 dicembre 2016 e successivamente dal DM del 13 febbraio 2018, sono stati informati dei contenuti del Piano con atti formali e resi partecipi dei ruoli, compiti e responsabilità in una riunione, convocata dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania e tenutasi presso la sede della stessa Direzione Generale il 9 aprile 2018, della quale è conservato agli atti della competente UOD 07 della Direzione Generale 50.07 il relativo verbale;

**PRESO ATTO** della condivisione dei contenuti del Piano espressa dai soggetti intervenuti alla riunione di cui al punto precedente e confermata con le osservazioni al verbale della riunione inviato a tutti i soggetti coinvolti;

**CONSIDERATO** che la competente UOD della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali provvederà a porre in essere le seguenti attività, secondo quanto stabilito nel Piano nazionale di emergenza di cui al Decreto ministeriale del 13 febbraio 2018, allegato IV, paragrafo 5.4, dandone tempestiva comunicazione agli altri soggetti interessati e coinvolti nell'attuazione del Piano allo scopo di attivare le opportune sinergie:

- a) predisposizione, con successivi atti dirigenziali, della documentazione tecnico - operativa necessaria alla realizzazione di quanto previsto dal Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza,
- b) recepimento, con successivi atti dirigenziali, di eventuali modifiche, integrazioni e implementazioni tecniche al Piano Nazionale;

**CONSIDERATO** che, per quanto previsto dal suddetto Piano:

- a) ciascuno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso può delegare alla partecipazione dell'Unità di crisi uno o più rappresentanti,
- b) la partecipazione all'attività dell'Unità di crisi non comporta per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo, in quanto i componenti opereranno a titolo gratuito per i compiti rientranti nelle competenze istituzionali delle strutture di appartenenza;

**CONSIDERATO** che il documento "Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia" (All 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, risponde alle finalità del Decreto 13 febbraio 2018 del MIPAAF;

**RITENUTO** di dover:

- a) approvare il documento "Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia" (All 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo dell'individuazione dell'Unità di crisi, composta dai soggetti nello stesso riportati con i relativi ruoli e competenze schematizzate,
- b) stabilire che la competente UOD della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali provvederà con successivi atti dirigenziali:
  - b1) alla predisposizione della documentazione tecnico - operativa necessaria alla realizzazione di quanto previsto dal Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza,
  - b2) recepimento, con successivi atti dirigenziali, di eventuali modifiche, integrazioni e implementazioni tecniche al Piano Nazionale,
- c) stabilire che ciascuno dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano possa delegare alla partecipazione dell'Unità di crisi uno o più rappresentanti,
- d) dover dare atto che la partecipazione all'attività dell'Unità di crisi non comporta per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo, in quanto i componenti opereranno a titolo gratuito per compiti rientranti nelle competenze istituzionali delle strutture di appartenenza.

**PROPONE** e la Giunta, in conformità e a voto unanime

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di:

1. di approvare il documento “Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia” (All 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo dell’individuazione dell’Unità di crisi, composta dai soggetti nello stesso riportati con i relativi ruoli e competenze schematizzate;
2. di demandare alla competente Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:
  - 2.1 la predisposizione della documentazione tecnico - operativa necessaria alla realizzazione di quanto previsto dal Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza,
  - 2.2 l’eventuale adeguamento del Piano regionale di attuazione per modifiche, integrazioni e implementazioni tecniche intervenute al Piano Nazionale;
3. di trasmettere il presente provvedimento a:
  - DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
  - DG Difesa del Suolo e l’Ecosistema
  - DG Tutela della Salute
  - DG Governo del Territorio, Lavori pubblici, e Protezione civile
  - MiBACT Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio regionale e provinciale
  - Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto ai fini della pubblicazione sul BURC
  - Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania

## **ALL. 1**

### **Regione Campania - Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia**

#### **SOMMARIO**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INGRESSO IN CAMPANIA E POTENZIALE IMPATTO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 FINALITÀ .....</b>	<b>4</b>
<b>3 IL PIANO DI EMERGENZA (CONTINGENCY PLAN) PER LA GESTIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA IN CAMPANIA .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 PIANO DI SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO .....</b>	<b>5</b>
<b>3.2 DEFINIZIONE DELL'UNITÀ DI CRISI .....</b>	<b>7</b>
<b>3.3 PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....</b>	<b>10</b>
<b>3.4 AZIONI E MISURE FITOSANITARIE (ACTION PLAN) .....</b>	<b>10</b>
<b>3.5 RISORSE FINANZIARIE .....</b>	<b>12</b>
<b>4 DURATA.....</b>	<b>12</b>

# Premessa

---

*Xylella fastidiosa* è un batterio Gram - negativo incluso nella lista degli organismi nocivi di quarantena dell'Unione europea (Allegato I, Parte A, Sezione I della Direttiva 2000/29/CE), di cui deve essere vietata l'introduzione o la diffusione in tutti gli Stati membri. Tale batterio era sconosciuto in Italia e nell'Unione europea fino al 2013, anno di prima segnalazione della sua presenza in Puglia, in provincia di Lecce.

La pericolosità di *X. fastidiosa* deriva soprattutto dall'elevato numero di specie ospiti, coltivate e spontanee, e dalla facilità con cui può diffondersi sul territorio.

La presenza di *Xylella* è stata diagnosticata in Puglia su: *Olea europea* (olivo), *Prunus dulcis* (mandorlo), *Nerium oleander* (oleandro), *Prunus avium* (ciliegio), *Polygala myrtifolia*, *Westringia fruticosa*, *Spartium junceum* (ginestra spontanea), *Acacia saligna*, *Vinca Minor*, ma è nota un'ampia gamma di piante suscettibili (oltre 150, secondo l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare –EFSA 2015) inserite, con Decisione UE 2015/789 del 18 maggio 2015, Allegato I e II, nell'elenco delle “piante specificate”, suscettibili agli isolati europei e non europei di *X. fastidiosa* e nell'elenco delle “piante ospiti”, suscettibili agli isolati europei di *X. fastidiosa*.

L'elenco aggiornato delle specie ospiti alle diverse sub specie del batterio è consultabile al seguente sito della Commissione:

**[http://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_health\\_biosecurity/legislation/emergency\\_measures/xylella-fastidiosa/susceptible\\_en](http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en)**.

*X. fastidiosa* colonizza i vasi xilematici della pianta ospite provocandone l'ostruzione che, a causa del mancato afflusso di linfa, determina il classico sintomo della bruscatura, la morte delle branche e della pianta stessa.

Temperature comprese tra 25° e 32° gradi, idonee per la moltiplicazione del batterio, sarebbero favorevoli ad uno sviluppo epidemico della malattia, mentre temperature inferiori a 12-17° e superiori a 34° potrebbero influire negativamente sulla sopravvivenza del batterio nelle piante ospiti.

Si diffonde facilmente, su brevi e lunghe distanze, con materiale di propagazione, piante intere o parti di piante infette e, in loco, con l'innesto. Il batterio non si riproduce nel seme.

La trasmissione più efficiente è operata da insetti che si nutrono della linfa xilematica, appartenenti alle famiglie dei *Cicadellidae*, *Aphrophoridae* e *Cercopidae*. L'*Aphrophoridae Philaenus spumarius*, ed è risultato essere il responsabile della trasmissione del ceppo Co.Di.R.O di *X. fastidiosa*, segnalato in regione Puglia.

Gli stadi giovanili dei vettori acquisiscono il batterio alimentandosi su piante infette perdendo l'infettività con le mute, tuttavia, una volta che lo acquisiscono allo stadio adulto, lo trasmettono in maniera persistente.

La diffusione su lunghe distanze è opera dell'uomo attraverso il trasporto di materiale di moltiplicazione infetto o attraverso il trasporto passivo del vettore dalle zone infette.

Il periodo di incubazione può essere molto lungo, da qualche mese ad un anno o più, in relazione alla specie della pianta ospite ed alla cultivar. Pertanto, in molti casi, ad es. in vivaio, le infezioni possono sfuggire, nel breve periodo, all'osservazione diretta, facilitando la propagazione della malattia con la diffusione di materiale vegetale infetto.

Il MIPAAF, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione e ss.mm.ii, con Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016 e successivo DM del 13 febbraio 2018 ad oggetto “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana”, ha definito le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione di *Xylella fastidiosa*, la cui lotta è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, ed ha approvato il Piano nazionale di emergenza per la gestione di *X. fastidiosa* in Italia (All. IV del DM 13/02/2018) di cui all’articolo 5 dello stesso decreto.

Il documento approvato comprende il Piano di emergenza (Contingency Plan) per le aree della Repubblica Italiana in cui l’organismo nocivo non è presente ed il Piano di azione (Action Plan) che riguarda le aree dove lo stesso è presente.

Il Piano nazionale di emergenza, al paragrafo 5.4, prevede che i Servizi Fitosanitari Regionali organizzano ed attuano le attività previste dal Piano nazionale e predispongono il Piano regionale di attuazione, che deve comprendere:

- il piano di sorveglianza con il numero di ettari, di siti, le analisi previste e la localizzazione dei controlli con la motivazione;
- l’individuazione dell’unità di crisi con l’indicazione dei soggetti da coinvolgere.

## 1. Valutazione del rischio di ingresso in Campania e potenziale impatto

---

Come già evidenziato dal Piano nazionale di emergenza, la regione Campania è considerata a rischio per l’introduzione di *X. fastidiosa*.

In Campania sono riscontrabili molte variabili che rendono probabile l’ingresso e la diffusione di *X. fastidiosa*:

- ❖ condizioni climatiche favorevoli (temperature medie del trimestre più freddo  $\geq 8^\circ$ ) e ampia fascia costiera con bassa altitudine (larga presenza di territori con altitudine 0-150 m. s.l.m.);
- ❖ presenza di aree rurali con agricoltura intensiva (Piana del Sele, Piana del Volturno);
- ❖ presenza di sistemi colturali complessi (con colture annuali associate o vicine a colture permanenti);
- ❖ ampie superfici coltivate ad olivo, diffuse sul territorio e spesso associate a frutteti, vigneti o colture annuali;
- ❖ ampie superfici con presenza di macchia mediterranea, sia sulla fascia costiera che nelle aree interne più collinari;
- ❖ ampia presenza di piante ospiti in giardini privati e pubblici, talvolta di difficile accesso;
- ❖ presenza di una importante attività florovivaistica e di garden.

A tutto ciò è da aggiungere il rischio connesso:

- ❖ alla frequente contiguità riscontrabile tra attività vivaistiche e coltivazioni, sia annuali che permanenti;
- ❖ alla presenza in Campania di tre importanti Punti di entrata (aeroporto Napoli Capodichino; porto di Napoli e porto di Salerno) attraverso i quali transitano persone, merci, piante e materiali vegetali di importazione;

- ❖ la presenza su tutta la fascia costiera campana di un intenso flusso turistico nazionale e internazionale (Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, fascia costiera del Cilento) che potenzia i precitati fattori di rischio già presenti sul territorio;
- ❖ la rete viaria di comunicazione con la Puglia che, con meno di 300 Km, collega i territori campani con la zona focolaio per cui risulta probabile un'introduzione attraverso il trasporto passivo dei vettori.

Per quanto sopra esposto è evidente che l'eventuale introduzione e diffusione in Campania di *X. fastidiosa* comprometterebbe, non solo i settori produttivi alla base dell'economia agricola campana (filiera oleicola e vitivinicola che rappresentano importanti produzioni a marchio DOP e IGP, il comparto florovivaistico, ortofrutticolo, ecc.), ma anche il paesaggio, l'assetto idrogeologico ed il settore turistico. Infatti, soprattutto per alcune aree costiere campane (Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, Cilento) gli ecosistemi olivicoli, agrumicoli e viticoli e della macchia mediterranea rappresentano un importante fattore di interesse paesaggistico, di tutela idrogeologica del territorio e fattori di interesse per il settore turistico.

## 2. Finalità

---

La finalità del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia e del presente Piano regionale di attuazione è individuare le procedure in grado di garantire una risposta rapida, efficace e coordinata all'eventuale primo rinvenimento del patogeno *X. fastidiosa* al fine di consentire l'eradicazione di eventuali focolai.

La regione Campania, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 febbraio 2016 "Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana", è dichiarata area indenne, per cui obiettivo del presente documento, in attuazione del Piano nazionale di emergenza (Contingency Plan), è:

- 1) individuare le misure da porre in essere per l'attuazione, su tutto il territorio regionale, di un piano di sorveglianza per prevenire e contrastare l'introduzione e diffusione di *X. fastidiosa* nel territorio della regione Campania;
- 2) individuare la prevista Unità di crisi, con ruolo e responsabilità dei soggetti partecipanti, da attivare in caso di dichiarato stato di emergenza;
- 3) individuare le attività di formazione e informazione per il personale tecnico coinvolto nelle azioni di sorveglianza fitosanitaria, per gli addetti ai lavori e per la cittadinanza, relativamente alla pericolosità dell'introduzione e diffusione di *X. fastidiosa* sul territorio regionale, alle misure di emergenza che saranno, eventualmente, adottate in caso di ritrovamento di *X. fastidiosa* sul territorio;
- 4) individuare, in caso fosse stabilito lo stato di emergenza, le azioni da intraprendere per consentire il controllo e l'eradicazione di eventuali focolai di *X. fastidiosa* riscontrati sul territorio regionale, e/o le azioni da intraprendere per contenerne al massimo la diffusione e lo sviluppo (Action Plan);
- 5) individuare le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano regionale di emergenza.



# 3. Il Piano di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* (Contingency Plan) in Campania


## 3.1 Piano di sorveglianza del territorio

### 3.1.1 Monitoraggio e prelievo campioni

La normativa fitosanitaria in vigore prevede che il Servizio fitosanitario regionale effettui annualmente, direttamente o sotto la sua sorveglianza, indagini ufficiali sul territorio per rilevare l'eventuale presenza di *X. fastidiosa*.

Le attività di monitoraggio in Campania sono programmate e coordinate dall'Unità Operativa Dirigenziale 07 "Ufficio Centrale Fitosanitario" della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, sono realizzate sull'intero territorio regionale, direttamente o sotto la sua sorveglianza, secondo uno specifico piano di monitoraggio annuale redatto dallo stesso Ufficio.

Siti monitorati nel 2017 e tutti risultati negativi a *Xylella Fastidiosa*



Le indagini ufficiali, che devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dalle "Linee guida sul monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* in zone indenni" (allegato 3 del DM del 07/12/2017 e ss.mm.ii), sono finalizzate alla verifica della presenza sul territorio regionale del batterio in questione e del suo vettore e consistono in:

- ❖ ispezioni visive, che saranno effettuate per la verifica della presenza di sintomatologie sospette;
- ❖ prelievo ed analisi di campioni di vegetali (operazioni di screening di primo livello), che sarà effettuato direttamente dal Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua sorveglianza. L'analisi dei campioni sarà effettuata presso il laboratorio fitopatologico regionale o presso laboratori di altre strutture, appositamente individuati che opereranno sotto sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale;
- ❖ prelievo e analisi di campioni di insetti vettori per verificarne l'eventuale positività all'infezione batterica. Tali determinazioni analitiche devono essere realizzate con le modalità di cui al punto precedente.

I siti di monitoraggio devono essere georeferenziati, così come le piante sintomatiche campionate, secondo il sistema di coordinate UTM.

I risultati dei monitoraggi svolti devono essere archiviati, nei tempi e nei modi stabiliti dalla specifica procedura informatica di cui è dotato il Servizio Fitosanitario della Regione Campania.

Alle scadenze previste, il Servizio Fitosanitario Regionale deve comunicare al Servizio Fitosanitario Centrale i risultati delle indagini svolte.

In caso di positività allo screening di primo livello il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) deve avvisare immediatamente il Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) ed inviare il campione al laboratorio di riferimento, individuato dallo stesso Servizio Fitosanitario Centrale, per le analisi di II livello necessarie per ufficializzare l'avvenuto ritrovamento di *Xylella fastidiosa*.

A seguito della conferma del ritrovamento dell'organismo nocivo sul territorio regionale, la Regione Campania tramite le strutture competenti dovrà attivare lo stato di emergenza, convocare l'Unità di crisi ed applicare le previste Misure di emergenza.

### 3.1.2 Oggetto del monitoraggio

Per le attività di monitoraggio e controllo del territorio si dovrà fare riferimento:

- all'elenco delle “piante specificate”, considerate suscettibili agli isolati europei e non europei di *X. fastidiosa* di cui all'allegato I del DM del 7/12/2016;
- all'elenco delle “piante ospiti”, suscettibili agli isolati europei di *Xylella fastidiosa* ed appartenenti ai generi e alle specie enumerati nella banca dati della Commissione UE, sulla base di quanto riportato dalla banca dati della Commissione consultabile all'indirizzo:

[http://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_health\\_biosecurity/legislation/emergency\\_measures/xylella-fastidiosa/susceptible\\_en](http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en).

### 3.1.3 Le aree ed i periodi di monitoraggio

Le attività di monitoraggio devono essere concentrate nelle aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo nocivo e, tra queste, nelle aree con maggiore presenza/frequenza sul territorio delle “piante ospiti” dell'organismo nocivo e dove le stesse rivestono particolare importanza economica.

Sono considerate aree a rischio:

- ❖ le aree dove è svolta attività di produzione e commercio di piante specificate (vivai, piccoli produttori e commercianti al dettaglio);
- ❖ gli impianti delle “piante specificate” che presentano sintomi di deperimento;
- ❖ le aree urbane e le vie di comunicazione maggiormente a rischio per la presenza di alberature realizzate con “piante specificate” o perché vie di comunicazione con la Regione Puglia;
- ❖ le superfici olivetate presenti in prossimità delle aree dove è svolta attività di produzione e commercio di “piante specificate”;
- ❖ le aree parco e le aree turistiche con presenza di “piante specificate”, in particolare se confinanti con aree coltivate, coltivazioni abbandonate o aree con presenza di macchia mediterranea;
- ❖ le aree non coltivate o abbandonate;
- ❖ le aree fortemente olivetate e con la presenza di oliveti abbandonati;
- ❖ gli stabilimenti che utilizzano vegetali non destinati alla piantagione provenienti dalla zona delimitata (frantoi).

Il periodo più opportuno per le ispezioni deve essere individuato tenendo presente, per ogni territorio, la presenza, le condizioni di coltivazione e la biologia delle “piante specificate”, le condizioni climatiche, la biologia dell’organismo nocivo e del vettore.

In linea di massima le ispezioni devono essere effettuate:

- ❖ nel periodo primaverile estivo (maggio – agosto) per il monitoraggio della presenza dei vettori e di eventuale sintomatologia sulle piante;
- ❖ nel periodo fine estate - autunno (settembre – novembre) per il monitoraggio di eventuale sintomatologia sulle piante e della presenza del batterio sia nei vegetali sia nei vettori;
- ❖ Nel periodo invernale – primaverile (dicembre – aprile) per il monitoraggio di eventuale sintomatologia sulle piante e della presenza del batterio.

## **3.2 Definizione dell’Unità di crisi**


---

Con il presente Piano viene precostituita l’Unità di crisi di cui alla lettera e), punto I, paragrafo 5.4 dell’allegato IV al DM 13 febbraio 2018, secondo lo schema di seguito riportato che potrà essere integrata, di volta in volta, con il coinvolgimento di altri soggetti interessati (per.es. Associazioni ambientaliste rappresentative), e/o di figure specialistiche da individuare in base a specifiche problematiche.

I soggetti coinvolti dovranno partecipare all’ Unità di crisi con i propri responsabili o con propri delegati opportunamente individuati.


La partecipazione all’Unità di crisi non dà diritto a nessun tipo di compenso o rimborso spese.

## Componenti e compiti Unità di crisi – Strutture regionali



Piano regionale di emergenza *Xylella fastidiosa*

## Componenti e compiti Unità di crisi – altre Strutture



## 3.3 Piano di formazione, informazione e comunicazione

---

Le attività di formazione, informazione e comunicazione devono essere assicurate per il mantenimento in regione Campania dello status di territorio indenne, in quanto contribuiscono a favorire e migliorare le attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio di competenza del Servizio Fitosanitario Regionale, e rappresentano strumenti utili alla gestione dell'emergenza che eventualmente si dovesse verificare sul territorio regionale.

Le attività di formazione e informazione che devono essere realizzate con il coordinamento del Servizio Fitosanitario Regionale, saranno destinate agli ispettori ed agenti fitosanitari che necessitano di aggiornamento, ai profili tecnici delle strutture coinvolte nella gestione dell'emergenza e potranno essere realizzate tramite l'organizzazione di appositi incontri e seminari informativi, la realizzazione e pubblicazione di materiale informativo scaricabile anche dal sito web della regione Campania. Oggetto delle attività di formazione e informazione sono:

- i contenuti del Piano e gli atti tecnico amministrativi ad esso connessi;
- gli elementi conoscitivi sulla biologia ed epidemiologia del batterio *Xylella fastidiosa*;
- i vegetali e le piante sensibili all'infezione, i sintomi e i danni arrecati;
- le modalità di diffusione del batterio e gli insetti vettori;
- i tempi opportuni per i controlli visivi ed il campionamento;
- i modi opportuni per il prelievo dei campioni, per la loro manipolazione.

Le attività di comunicazione

1) Devono riguardare:

- ❖ le attività inerenti il Piano di sorveglianza del territorio regionale;
- ❖ in caso di ritrovamento dell'organismo nocivo, le azioni intraprese dalla Regione Campania e l'aggiornamento dello stato fitosanitario del territorio regionale;

2) Saranno basate essenzialmente su:

- ❖ aggiornamento della pagina Web del Servizio fitosanitario regionale sul sito della Regione Campania, con predisposizione anche di e mail dedicata per eventuali segnalazioni da parte dei cittadini;
- ❖ realizzazione e pubblicazione di materiale informativo.

3) Devono essere realizzate con il coordinamento del Servizio Fitosanitario Regionale che, nel caso di dichiarato stato di emergenza, deve individuare all'interno dell'Unità di crisi un portavoce responsabile della comunicazione esterna che riferirà le notizie con le modalità e i contenuti concordati all'interno dell'Unità di crisi.

## 3.4 Azioni e Misure fitosanitarie (Action Plan)

---

In caso di sospetta positività del campione vegetale o del campione vettore, il Servizio Fitosanitario Regionale deve avvisare il Servizio Fitosanitario Centrale e, contestualmente, inviare il campione al laboratorio di riferimento individuato dal CFN per la fase di screening

di II livello. Il laboratorio deve comunicare i risultati al Servizio Fitosanitario Regionale e Centrale.

In caso di ritrovamento incontestabile e accertato di *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Campania devono essere attivate le seguenti azioni:

- ❖ il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) devrà notificare immediatamente il ritrovamento dell'organismo nocivo al Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), ai sensi della Direttiva 2000/29/CE e della Decisione 2014/917/UE, tramite il sistema di notifica dei nuovi focolai denominato EUROPHYT (European Union Notification System for Plant Health Interceptions),
- ❖ il SFR dovrà provvedere alla individuazione ufficiale del focolaio ed alla demarcazione ufficiale della zona, costituita da zona infetta e zona cuscinetto, all'interno della quale nel raggio di 100 metri dalle piante infette è effettuato un monitoraggio intensivo sia delle piante presenti appartenenti alle specie sensibili, che degli insetti vettori,
- ❖ il direttore generale della DG per le Politiche agricole, Alimentari e Forestali dovrà convocare l'Unità di crisi individuando, in particolare, i soggetti coinvolti in funzione del territorio regionale interessato, dei comparti e delle filiere agricole interessati, degli ambiti naturalistici e degli ecosistemi a rischio,
- ❖ l'Unità di crisi, coordinata dal dirigente del SFR, dovrà operare affinché le necessarie sinergie fra le componenti coinvolte consentano nell'immediato, l'adozione di un piano di azione mirato all'eradicazione del focolaio,
- ❖ il dirigente del SFR coordinerà il personale ispettivo, composto dagli ispettori ed agenti fitosanitari del SFR o in servizio presso altre strutture, per la realizzazione delle attività ritenute necessarie nelle aree demarcate,
- ❖ il Direttore della DG per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o di altre Direzioni Generali coinvolte, anche su indicazione del dirigente del SFR, dovrà richiedere, se necessario, la disponibilità di personale aggiuntivo ad altre strutture della regione Campania ed eventualmente ad altri soggetti esterni all'amministrazione,
- ❖ nel caso necessitino collaborazioni onerose, il Direttore della DG per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o di altre Direzioni Generali coinvolte, anche su indicazione del dirigente del SFR, si dovrà attivare per il reperimento degli eventuali fondi necessari alle attività emergenziali,
- ❖ il SFR dovrà garantire un contatto costante con il SFC del MIPAAF,
- ❖ gli uffici periferici della DG per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e/o gli altri soggetti coinvolti nell'Unità di crisi, ognuno per le proprie competenze, dovranno fornire i dati relativi alle aziende agricole che effettuano la coltivazione di specie sensibili e ricadenti nelle aree delimitate,
- ❖ i Comuni eventualmente interessati dovranno fornire i dati relativi alle proprietà delle superfici extra agricole ricadenti nelle zone delimitate,
- ❖ il SFR pianificherà e disporrà le azioni di eradicazione del focolaio e di contenimento della popolazione dei vettori come previsto dal DM del 13 febbraio 2018, proponendo all'Unità di crisi le specifiche azioni da mettere in atto, adottando le misure di sorveglianza relativa alla loro corretta esecuzione,
- ❖ il SFR per l'applicazione delle misure fitosanitarie, pur essendo a carico dei proprietari, nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, individuerà le risorse finanziarie e le



modalità di attuazione del “Pronto intervento fitosanitario” per l’esecuzione diretta delle misure di eradicazione e di contenimento dei vettori;

- ❖ il SFR coordinerà la realizzazione di attività di formazione e informazione per il personale interno ed esterno individuato per la gestione dell’emergenza e per i soggetti impegnati localmente nelle aree demarcate, al fine di fornire le conoscenze di base per poter effettuare la segnalazione di casi sospetti,
- ❖ il SFR dovrà raccogliere, registrare e archiviare tutta la documentazione riguardante le azioni messe in atto da ciascun soggetto impegnato nell’attuazione delle misure di emergenza,
- ❖ il SFR, con il supporto di organismi tecnico – scientifici presenti sul territorio regionale, in caso di ritrovamento di un focolaio esteso e di difficile ed immediata eradicazione, in conformità alla direttiva 2000/29/CE ed in applicazione del Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2018 e delle vigenti normative europee e nazionali, redigerà ed adotterà un Piano di Azione (Action Plan) concernente le misure ufficiali per il contenimento e l’eradicazione dell’organismo specificato.

## 3.5 Risorse finanziarie

---

In fase di prima applicazione del presente Piano saranno prioritariamente utilizzate:

- a) risorse finanziarie regionali libere e appostate su specifici capitoli di bilancio;
- b) eventualmente disponibili in base alla legge regionali n. 4/2002 “Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate”;
- c) quota parte delle risorse finanziarie regionali vincolate e incassate in seguito all’accertamento della reale riscossione della Tariffa fitosanitaria;
- d) quota parte delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIPAAF per il rafforzamento del Servizio fitosanitario regionale;
- e) quota parte dei fondi provenienti dalla UE per l’attuazione dei piani di monitoraggio cofinanziati, di cui al Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

## 4. Durata

---

Il presente Piano resterà vigente fino all’emanazione di atti amministrativi che lo modificano, integrano o annullano in modo da renderlo più corrispondente alle mutate esigenze o all’acquisizione di nuove informazioni tecnico scientifiche.